

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1204 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 2015****recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico ⁽¹⁾, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE ⁽²⁾ che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2013/716/UE ⁽³⁾, la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 30 settembre 2014.
- (2) Il 26 febbraio 2015 il Kenya ha chiesto una nuova deroga per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 per 2 000 tonnellate di filetti di tonno. Il 13 marzo 2015 ha presentato informazioni complementari a corredo della propria richiesta.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno originario rimangono eccezionalmente scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali e hanno provocato una diminuzione della produzione di filetti di tonno. Il Kenya ha segnalato i rischi impliciti nell'approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. A causa di questa situazione anomala, il Kenya si trova momentaneamente nell'impossibilità di rispettare le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007.
- (4) Il Kenya beneficerà di una deroga automatica alle norme di origine per i filetti di tonno della voce SA 1604 in virtù dell'articolo 40, paragrafo 7, del protocollo sull'origine allegato all'accordo di partenariato economico EAC-UE al momento dell'entrata in vigore dell'accordo o della sua applicazione provvisoria.
- (5) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1528/2007, le norme di origine di cui all'allegato II dello stesso regolamento e le relative deroghe saranno sostituite dalle norme dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista nel corso del 2016. Poiché la situazione generale, ivi compreso lo stato della ratifica dell'accordo di partenariato economico EAC-UE, sarà riesaminata nel 2016, la deroga dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2015.
- (6) Tenendo conto delle importazioni previste, una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 non recherebbe grave pregiudizio a un'industria affermata dell'Unione, purché siano rispettate talune condizioni relative alle quantità, alla sorveglianza e alla durata.

⁽¹⁾ GUL 348 del 31.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GUL 338 del 21.12.2011, pag. 61).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/716/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GUL 326 del 6.12.2013, pag. 45).

- (7) Di conseguenza occorre concedere al Kenya una deroga per un anno riguardante 2 000 tonnellate di filetti di tonno.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾ definisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (9) Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga è necessario che le autorità del Kenya comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati.
- (10) Al fine di garantire all'Unione un approvvigionamento regolare di filetti di tonno dal Kenya e un utilizzo ottimale del contingente della deroga e onde limitare possibili perturbazioni degli scambi dopo la scadenza della deroga precedente, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e in conformità all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, i filetti di tonno della voce SA 1604 ottenuti da tonno non originario della voce SA 0303 sono considerati originari del Kenya alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda le merci e i quantitativi indicati nell'allegato, provenienti dal Kenya e dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

I quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Le autorità doganali del Kenya adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni delle merci di cui all'articolo 1.

Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti del Kenya trasmettono alla Commissione l'elenco trimestrale dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati per le merci di cui alla presente decisione figura la seguente dicitura:

«Derogation — Commission Implementing Decision 2015/.../EU».

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Essa si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi
09.1667	1604 14 36	Filetti di tonno	Dall'1.1.2015 al 31.12.2015	2 000 tonnellate